



COMUNE di FIANO

(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 1 Costituzione di Commissioni Consiliari permanenti

Per una più approfondita e spedita trattazione degli affari di propria competenza, il Consiglio Comunale provvede a nominare al suo interno tre Commissioni permanenti così denominate:

- Commissione Assetto Istituzionale
- Commissione Bilancio – Finanze – Programmazione
- Commissione Urbanistica-edilizia

Il Consiglio qualora ne ravvisi la necessità può deliberare l'istituzione di altre Commissioni permanenti, stabilendo le materie di competenza.

Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio comunale.

Art. 2 Composizione e nomina

Le Commissioni sono composte da n. 3 consiglieri , di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza.

La designazione dei componenti delle commissioni avviene per votazione segreta da parte del Consiglio Comunale.

E' in ogni caso ammessa la possibilità per ciascun Consigliere di far parte contemporaneamente di più Commissioni.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, si procederà alla nomina del sostituto con le modalità sopra indicate.

Il Sindaco non fa parte delle Commissioni permanenti; gli Assessori comunali non possono far parte delle Commissioni che trattano materie di loro competenza .Gli stessi possono partecipare, con facoltà di relazione ed intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni delle stesse, senza diritto di voto.

Art. 3 Presidenza delle Commissioni

I Presidenti ed i Vice Presidenti delle Commissioni sono eletti nella prima riunione con votazione palese.

La seduta è convocata dal Sindaco, che la presiede sino all'elezione del Presidente.

Le nomine sono comunicate al Sindaco entro 5 giorni dall'adozione dei provvedimenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Funge da Segretario della Commissione un membro designato dal Presidente tra i componenti della Commissione stessa.

Art. 4 Convocazione delle Commissioni

Il Presidente, sentito di norma il Vice Presidente, convoca la Commissione che presiede, dandone contestuale comunicazione al Sindaco ed all'Assessore competente.

La convocazione della Commissione può essere richiesta per iniziativa di un membro della stessa, nel qual caso il Presidente o, se assente o impedito, il Vice Presidente provvede a riunirla entro il termine di dieci giorni.

Il Sindaco, d'ufficio o su richiesta, può provvedere per taluni affari interessanti più Commissioni a convocare collegialmente le Commissioni stesse.

La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare, è effettuata dal Presidente tramite posta elettronica; copia è inviata al Sindaco e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fiano.

Salvo specifica autorizzazione del Sindaco, le Commissioni Consiliari Permanenti non possono riunirsi nei giorni in cui è convocata la riunione del Consiglio Comunale.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti su persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

Art. 5 Funzioni

Le commissioni coadiuvano il Consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attività preparatoria, consultiva e referente su tutte le deliberazioni nelle materie di propria competenza. Esercitano le loro funzioni mediante l'esame preliminare di atti di competenza del Consiglio alle stesse rimesse dal Sindaco o dall'assessore competente.

Hanno, inoltre, il compito di approfondire esclusivamente le materie di competenza consiliare proponendo approfondimenti su specifici tematismi che lo stesso Consiglio indica anche su proposta della Commissione. A tale scopo il Presidente della Commissione può richiedere al Sindaco di inserire all'Ordine del Giorno dei Consigli specifici punti.

Ciascuna Commissione, prima di procedere all'esame di questioni o proposte ad esse attribuite, può sentire il parere di altra Commissione.

Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere agli uffici comunali informazioni, notizie e documenti.

Le Commissioni possono richiedere l'audizione del Sindaco o dell'Assessore competente nonché del Responsabile dell'Area di riferimento per approfondire i tematismi di competenza. Possono, inoltre, invitare a partecipare ai propri lavori organi di partecipazione, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Le Commissioni hanno altresì facoltà di avvalersi, per l'espletamento delle loro funzioni, dell'assistenza e della collaborazione di esperti anche esterni all'Amministrazione, purchè in forma gratuita.

La Commissione non può prendere in esame casi di competenza delle strutture tecniche del Comune.

Art. 6 Validità delle sedute

Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Ogni Consigliere od Assessore può partecipare a sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, ma senza diritto di voto e senza concorrere a formare il numero necessario per la validità della seduta.

Art. 7 Nomina dei relatori

La Commissione, esaurito l'esame di ciascuna questione, affida al Presidente o ad altro componente il compito di riferire al Consiglio.

E' sempre facoltà della minoranza nominare un proprio relatore.

Art. 8 Termine per il pronunciamento delle Commissioni

Le Commissioni devono pronunciarsi sulle proposte o questioni ad esse deferite nel termine di quindici giorni, salvo proroga per argomenti particolarmente complessi a richiesta motivata della Commissione.